



Comune di Zeddiani

Provincia di Oristano

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Maria Rosina Brisi

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 17 gennaio 2024

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 e sul DUP 2024/2026

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2024-2026 e del DUP 2024/2026, unitamente agli allegati di legge nonché gli altri ulteriori documenti richiesti e trasmessi via mail fino alla data odierna del 17/01/2024;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione e di D.U.P. per gli esercizi 2024-2026, del Comune di Zeddiani che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il 17 gennaio 2024

L'ORGANO DI REVISIONE

f.to Maria Rosina Brisi

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	6
DOMANDE PRELIMINARI	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026.....	9
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	9
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	10
Previsioni di cassa.....	11
Verifica equilibri corrente e capitale anni 2024-2026	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	16
La nota integrativa	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	21
Verifica della coerenza interna	21
Verifica della coerenza esterna	22
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2024-2026	23
A) ENTRATE	23
Entrate da fiscalità locale	23
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria.....	25
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	26
Sanzioni amministrative da codice della strada	26
Proventi dei beni dell'ente	27
Proventi dei servizi pubblici	28
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	29
Spese di personale.....	29
Spese per incarichi di collaborazione autonoma.....	30
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	30
Fondo di riserva di competenza	33
Fondi per spese potenziali.....	34
Fondo di riserva di cassa.....	34
Fondo di garanzia dei debiti commerciali.....	34
ORGANISMI PARTECIPATI	36
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	37
INDEBITAMENTO.....	38
PNRR	38
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	39
CONCLUSIONI.....	41

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Maria Rosina Brisi, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 03/01/2024 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026, approvato dalla giunta comunale in data 29/12/2023 con delibera n. 103, completo degli allegati disposti dalla legge, e solo successivamente e fino alla data odierna del 17/01/2024 gli Uffici hanno trasmesso gli ultimi documenti richiesti e necessari per il controllo.

Ai sensi dell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, non allegato in quanto non prevista l'applicazione dell'avanzo presunto in sede di Bilancio;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;

- ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;

la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;

- equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

• necessari per l'espressione del parere:

il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D. Lgs.267/2000 dalla Giunta;

(se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.37 del D. Lgs. 36/2023 secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice;

(se non contenuta nel DUP) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;

la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;

la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

(se non contenuto nel DUP) il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;

(se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008);

(se non contenuto nel DUP) il programma triennale forniture servizi 2024-2026 di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.36/2023;

il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;

il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;

il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;

i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;

la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;

l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;

l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;

il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 29/12/2023 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2024-2026;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Zeddiani registra una popolazione al 01.01.2023 di n. 1.137 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2023 ha aggiornato gli stanziamenti 2024 del bilancio di previsione 2023-2025.

Essendo in esercizio provvisorio fino all'approvazione del Bilancio, l'Ente dovrà trasmettere al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2024 e gli stanziamenti di competenza 2024 del bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2023, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente *ha gestito* in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente *rispetta* i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2024-2026, in quanto sarà approvato entro la data del 15/03/2024.

L'Ente ha *rispettato* i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione *sono stati allegati* tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente *ha adottato* il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente *non ha deliberato* modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente *non ha adottato* il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007. La lettera e), del comma 2, dell'art. 57 abroga invece

l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

L'Ente *non ha richiesto* anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, abbia effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti. L'Ente è adempiente all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

L'Organo di revisione ha verificato, sulla base degli appositi parametri, che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2024-2026 non è stata prevista l'applicazione di avanzo accantonato/vincolato presunto.

*1) Si ricorda che l'avanzo destinato ad investimenti può essere applicato in via preventiva solo dopo l'approvazione del rendiconto.
2) Gli enti che hanno il FAL in sede di bilancio di previsione possono applicare la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL stesso, sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità attraverso le entrate correnti, e non dall'utilizzo del FAL.*

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 18 del 26/07/2023 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2022.

Da tale rendiconto, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2022 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2022 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2022
Risultato di amministrazione (+/-)	537.193,81
di cui:	
a) Fondi vincolati	232.029,51
b) Fondi accantonati	167.832,24
c) Fondi destinati ad investimento	0,00
d) Fondi liberi	137.332,06
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	537.193,81

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.

Nel corso dell'esercizio 2022 l'Ente non ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio né sono stati segnalati dai vari Responsabili di servizio debiti fuori bilancio da riconoscere,

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi esercizi presenta i seguenti risultati:

2020: € 1.258.106,93. 2021 € 664.596,21 2022 € 906.892,64

Il fondo di cassa iniziale dell'esercizio 2023 pari ad € 906.892,64, corrispondente alle risultanze del saldo di cassa del Tesoriere alla data del 31.12.2022.

Anno	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Disponibilità	1.258.106,93	664.596,21	906.892,64
Di cui cassa vincolata	0,00	34.220,66	142.409,97
Anticipazioni non estinte al 31/12	-	-	-

L'ente sta procedendo a dotarsi di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Il Revisore comunque ne sollecita la definizione puntuale della stessa.

L'impostazione del bilancio di previsione 2024-2026 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2024-2026 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2024, 2025 e 2026 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2023 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

ENTRATE	Assestato 2023	2024	2025	2026
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	233.624,24	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	645.861,45	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione	151.449,67	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	524.093,00	336.615,00	332.502,00	332.502,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.757.570,00	1.567.135,00	1.560.281,00	1.560.281,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	95.350,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.499.166,07	117.308,40	25.330,00	25.330,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	702.165,00	702.165,00	702.165,00	702.165,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.009.279,43	2.919.623,40	2.816.678,00	2.816.678,00

SPESE	Assestato 2023	2024	2025	2026
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	2.525.112,67	1.935.980,00	1.913.513,00	1.913.513,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.382.001,76	181.478,40	101.000,00	101.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.019.329,14	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.009.279,43	2.919.623,00	2.816.678,00	2.816.678,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Qualora l'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità previste dal principio è necessario allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019.

L'Ente non ha applicato al Bilancio 2024/2026 avanzo presunto.

Disavanzo presunto

Il principio contabile 4/1 prevede la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Non ricorre la fattispecie.

Si precisa che la nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897 – 900, della legge n. 145 del 2018;

- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3. Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l'ente non è tenuto ad allegare gli elenchi analitici.

Si tenga inoltre presente che gli schemi a/1, a/2 e a/3 a cui si fa riferimento sono analoghi a quelli previsti per il rendiconto che già nel rendiconto 2019 devono essere predisposti, seppur in via conoscitiva dagli enti locali. Si ricorda che le risorse destinate agli investimenti (schema a/3) costituiscono una componente di risultato di amministrazione utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto (art. 187, comma 1, TUEL).

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di

obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Si rileva che nel Bilancio 2024/2026 non risulta iscritto il Fondo pluriennale vincolato e pertanto non si tiene conto della completa determinazione alla data del 31/12/2023 delle spese impegnate ma esigibili negli esercizi successivi sulla base dei cronoprogrammi aggiornati.

Il Revisore accerta la mancata iscrizione in bilancio del FPV sia in parte entrata che in parte spesa, con riguardo alla quale si esprime parere favorevole con riserva e invita l'Ente alla sollecita puntuale determinazione del FPV, con aggiornamento dei crono programmi, comunque al più tardi in sede di riaccertamento ordinario dei residui, e alla conseguente variazione del Bilancio di previsione.

Previsioni di cassa

	Descrizione	Importo	Anno 2024
	Fondo di Cassa all'1/1 dell'esercizio di riferimento	640.779,05	
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		874.750,47
2	Trasferimenti correnti		1.626.802,44
3	Entrate extratributarie		143.319,36
4	Entrate in conto capitale		890.569,63
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		-
6	Accensione di prestiti		-
7	Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere		100.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro		791.575,00
	Totale Titoli Entrata		4.427.016,00
		Totale Generale delle Entrate	5.067.795,95
1	Spese correnti		3.162.275,84
2	Spese in conto capitale		976.817,85
3	Spese per incremento di attività finanziarie		-
4	Rimborso di prestiti		-
5	Spese da riduzione di attività finanziarie		100.000,00
5	Uscite per conto terzi e partite di giro		821.702,26
	Totale Titoli Spesa		5.060.795,95
		Fondo di cassa presunto finale al 31/12/2024	7.000,00

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione *ha verificato* che la previsione di cassa relativa all'entrata non è stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto, ma sono definite come sommatoria tra residui e previsioni di competenza. Si raccomanda una più puntuale definizione della previsione di cassa in relazione all'andamento storico degli incassi.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione raccomanda che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi *devono partecipare* alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

L'ente sta provvedendo a implementare le procedure contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		640.779,05	640.779,05	640.779,05
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	538.135,47	336.615,00	874.750,47	874.750,47
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	59.667,44	1.567.135,00	1.626.802,44	1.626.802,44
3	<i>Entrate extratributarie</i>	46.919,36	96.400,00	143.319,36	143.319,36
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	773.261,23	117.308,40	890.569,63	890.569,63
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	89.410,00	702.165,00	791.575,00	791.575,00
TOTALE TITOLI		1.507.393,50	2.919.623,40	4.427.016,90	4.427.016,90
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.507.393,50	3.560.402,45	5.067.795,95	5.067.795,95

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	1.069.869,64	1.935.980,00	3.005.849,64	3.162.275,84
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	795.339,45	181.478,40	976.817,85	976.817,85
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>			0,00	
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		-	0,00	0,00
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	119.537,26	702.165,00	821.702,26	821.702,26
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.984.746,35	2.919.623,40	4.904.369,75	5.060.795,95
SALDO DI CASSA					7.000,00

Il Revisore, evidenzia che la previsione del fondo di cassa al 01/01/2024 pari a e 640.779,05 effettuata in sede di elaborazione del progetto di Bilancio 2024/2026, risulta sostanzialmente inferiore rispetto a quella effettiva alla data del 31/12/2023.

Si evidenzia che il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibri corrente e capitale anni 2024-2026

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2024	2025	2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		640779,05		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2000150,00 0,00	1989183,00 0,00	1989183,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1935980,00 0,00 26534,15	1913513,00 0,00 26519,34	1913513,00 0,00 26519,34
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		64.170,00	75.670,00	75.670,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162,				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		64.170,00	75.670,00	75.670,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	117308,40	25330,00	25330,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	181478,40 0,00	101000,00 0,00	101000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-64.170,00	-75.670,00	-75.670,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y				

Il saldo positivo di parte corrente è destinato a:
- al finanziamento delle spese in c/capitale.

Durante la gestione 2023 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica")

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. *Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.*

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Si rileva che l'ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Si precisa che il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui*
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi*

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

L'Organo di revisione richiede all' Ente una verifica puntuale della codifica delle entrate e delle spese ricorrenti e non ricorrenti ai fini della transazione elementare.

L'Organo di revisione ha verificato che, ai fini degli equilibri di bilancio, non vi è un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

Il Revisore raccomanda di subordinare il sostenimento delle spese alla effettiva realizzazione delle entrate al fine di non pregiudicare gli equilibri del bilancio.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non sono state illustrate in quanto nel Bilancio 2024/2026 non si prevede l'applicazione dell'avanzo presunto;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente (non ricorre la fattispecie);

- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) *condoni;*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) *entrate per eventi calamitosi;*
- e) *alienazione di immobilizzazioni;*

le accensioni di prestiti;

f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) *le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) *gli eventi calamitosi,*
- d) *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) *gli investimenti diretti,*
- f) *i contributi agli investimenti.*

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3651)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumenti finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2024-2026 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta con deliberazione n. 102 del 29/12/2023 tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione esprime parere favorevole attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, deve essere redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice e adottato con deliberazione della G.C. n. 87 del 20/12/2023.

Il programma dovrebbe esporre interventi di investimento uguali o superiori a € 150.000,00.

Con la deliberazione suddetta l'Ente da atto di non aver programmato lavori di importo superiore ai € 150.000,00.

Durante il triennio 2024/2026 verrà data continuità alla programmazione dei lavori pubblici di cui al Programma triennale 2022/2024, approvato con delibera di Giunta Comunale n° 93 del 09/12/2021.

Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente nella sezione "Amministrazione trasparente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Programmazione triennale di acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il programma è stato oggetto di deliberazione n. 37 del 20/12/2023 è stato adottato autonomamente e si considera adottato in quanto contenuto anche nel DUP.

Con la deliberazione suddetta l'Ente da atto di non aver programmato acquisizione di beni e servizi di importi superiori ai €. 139.000,00;

Il programma dovrebbe esporre acquisti di beni e servizi pari o superiori a euro 140.000,00.

Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Programmazione triennale fabbisogni del personale

Nella Sezione operativa del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Si rileva che poichè il documento di programmazione fabbisogni di personale 2024/2026 dovrà essere approvato con il PIAO 2024/2026 successivamente al bilancio di previsione 2024/2026, l'Organo di Revisione verifica la coerenza delle previsioni del bilancio 2024/2026 con il DUP 2024/2026, riservandosi di esprimere eventualmente il parere, sul PIAO limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, che tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale, aggiornate rispetto alle nuove regole sulle capacità assunzionali.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008, quale parte integrante del Documento di programmazione, nel triennio 2024/2026 non sono stati previsti immobili da alienare.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Va la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2024-2026

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2024-2026, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune conferma anche per il 2024 la non applicazione dell'addizionale comunale Irpef, di cui dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998.

Le previsioni di gettito paria a zero sono coerenti con quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

Si precisa che l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria, gestione ordinaria, è il seguente:

IUC	Esercizio 2023 (previsioni assestate)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
IMU	91.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
TASI	0,00			
TARI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale	221.000,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31/07/2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2023 (previsioni asestate)	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
TARI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Totale	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2024, la somma di euro 130.000,00, corrispondente alle previsioni asestate 2023, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La previsione di bilancio per il triennio 2023/2025 prevede la sostanziale conferma dell'asestato della precedente annualità (Euro 130.000,00). Nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano Finanziario TARI, la previsione di bilancio di Euro 130.000,00 prevede il ribaltamento delle annualità 2024/2026 del PEF 2022.

Pertanto, in sede di redazione del presente bilancio di previsione, il totale delle entrate tariffarie previste per il 2024 è quello determinato nel PEF 2022/2025, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 30/05/2022.

Il servizio per la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene gestito, per conto del Comune, dall'Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano. Il Piano Economico Finanziario (PEF) viene predisposto dalla ditta appaltatrice del servizio e comunicato all'ente dal soggetto gestore.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha approvato il Piano Economico Finanziario 2024-2026 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Si ricorda che il PEF deve essere validato prima dell'approvazione delle tariffe costituendo atto presupposto delle stesse (art.1, comma 683, legge n.147/2013) e il termine attualmente in vigore per approvare le tariffe TARI rimane fissato al 30 aprile 2024.

Il Revisore raccomanda all'Ente di adeguare le proprie previsioni di entrata non appena l'Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano approverà il proprio PEF 2024/2026, ponendo in essere, qualora dovessero essere necessarie, le misure di cui all'art. 193 TUEL.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

L'articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito il seguente tributo:

- Canone Unico patrimoniale che riunisce l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, e il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Altri Tributi	Esercizio 2022 (assestato)	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
CanoneUnico Patrimoniale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Con riferimento all'imposta di soggiorno, l'articolo 46, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (pari ad euro 10,00). I predetti comuni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'art. 1, commi da 816 a 847 della L. 27 dicembre 2019 ha l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

L'applicazione del Canone Unico è disciplinata dal regolamento che questo Comune ha approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 15 in data 17/03/2021.

Al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente la durata, la superficie, la tipologia, la finalità e la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Relativamente all'anno 2024, con delibera di Giunta Comunale n. 91 del 20/12/2023 sono state riconfermate le tariffe per l'anno 2023.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
ICI			
IMU	20.000,00	15.887,00	15.887,00
TASI	0,00	0,00	0,00
TARI	0,00	0,00	0,00
TOSAP			
IMPOSTA PUBBLICITA'			
Totale	20.000,00	15.887,00	15.887,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	72,00	72,00	72,00

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2024-2026 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Il Revisore raccomanda di subordinare il sostenimento delle spese all'effettivo incasso delle entrate per recupero evasione la fine di non pregiudicare la realizzazione degli equilibri di bilancio.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione di cui al titolo IV delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2022 (rendiconto)	4.177,00	0,00	4.177,00
2023 (assestato)	10.000,00	0,00	10.000,00
Previsione 2024	10.000,00	0,00	10.000,00
Previsione 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
Previsione 2026	10.000,00	0,00	10.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
sanzioni ex art.208 co 1 cds	6.000,00	6.000,00	6.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds			
TOTALE SANZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

L'Ufficio competente non adotta determinazioni di accertamento dell'entrata relativamente agli atti emessi e notificati, pertanto i proventi vengono accertati per cassa e il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è di importo ridotto.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 6.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);
- euro zero per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta n. 88 in data 20/12/2023 la somma di euro 6.000,00 (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 3.000,00.
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 3.000,00.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente *ha* correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'Ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
fitti patrimoniali impianti sportivi	8.500,00	8.500,00	8.500,00
fitti locali comunali	250,00	250,00	250,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	8.750,00	8.750,00	8.750,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	739,50	739,50	739,50
Percentuale fondo (%)	8,45%	8,45%	8,45%

La quantificazione dei proventi indicati appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2024	Spese/costi Prev. 2024	% copertura 2023
Assistenza domiciliare	0,00	0,00	n.d.
Mense scuola materna	6.000,00	36.000,00	16,67%
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	8.500,00	8.500,00	100,00%
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	14.500,00	44.500,00	32,58%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024	Previsione Entrata 2025	FCDE 2025
Assistenza domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	8.500,00	739,50	8.500,00	739,50	8.500,00	739,50
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.500,00	739,50	8.500,00	739,50	8.500,00	739,50

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2024-2026 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2023 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni assest. 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
101	Redditi da lavoro dipendente	428.453,00	449.949,00	449.349,00	449.349,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	36.150,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00
103	Acquisto di beni e servizi	829.973,81	543.490,00	531.523,00	531.523,00
104	Trasferimenti correnti	879.213,85	844.948,20	846.022,66	846.022,66
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	99,00	99,00	99,00	99,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	Altre spese correnti	349.723,01	57.743,80	46.769,34	46.769,34
	Totale	2.525.112,67	1.935.980,00	1.913.513,00	1.913.513,00

Spese di personale

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione DUP triennio 2024/2026, e tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale, aggiornati rispetto alle nuove regole sulle capacità assunzionali.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale. Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- 1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;*
- 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;*

3. *Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti. Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.*

Rilevato che dai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale 2022 su media delle entrate correnti accertate nell'ultimo triennio 2020/2022, al netto del FCDE, risulta essere al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (28,60%).

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia virtuosa come rilevato nel verbale n. 7 del 14/12/2023 *rilasciato sulla modifica al fabbisogno 2023/2025*. Il Revisore ribadisce, anche in questa sede, che non risulta agli atti o nel testo della proposta di deliberazione alcun prospetto/attestazione circa la sussistenza del mantenimento dell'equilibrio prospettico sostanziale di bilancio; e che pertanto ci si riserva la verifica in sede di adozione del PIAO 2024/2026.

La spesa relativa al macroaggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2024/2026, come da prospetti predisposti dall'Area 2, risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 427.922,00, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 20.324,31.

Tuttavia il Revisore richiede una verifica e analisi ulteriore, da attuare almeno in sede di predisposizione della programmazione del personale 2023/2025, parte integrante del PIAO 2024/2026, relativamente al prospetto circa il rispetto dell'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 e in particolare con riguardo alla comparabilità delle diverse voci di spesa di personale rispetto alla media 2011/2013.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente non è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, da trasmettere alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione *ha verificato* la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente *non si trova* nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

(legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo: media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

Il DM 25 luglio 2023, G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ha aggiornato, tra l'altro, l'esempio n. 5 dell'appendice tecnica del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2), in riferimento alla media da utilizzare per determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. La modifica prevede che dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto. Secondo le nuove regole, il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinato sulla base della media, calcolata secondo tre diversi metodi; oltre al metodo di calcolo della media semplice gli enti potranno ricorrere all'utilizzo di uno dei seguenti metodi:- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno (ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio) rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno (ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

L'aggiornamento proposto intende rendere omogenea la modalità di determinazione dell'accantonamento tra il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione lasciando agli enti la facoltà di scegliere la media da utilizzare.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X}{\text{Accertamenti esercizio } X} (*)$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato:

- accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fcde.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	BILANCIO 2024 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	336.615,00	21.938,00	21.938,00	0,00	6,52%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.561.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	96.400,00	4.596,15	4.596,15	0,00	4,77%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	117.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.111.958,40	26.534,15	26.534,15	0,00	1,26%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.994.650,00	26.534,15	26.534,15	0,00	1,33%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	117.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2025					
TITOLI	BILANCIO 2025 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	332.502,00	21.923,19	21.923,19	0,00	6,59%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.554.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	96.400,00	4.596,15	4.596,15	0,00	4,77%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.009.013,00	26.519,34	26.519,34	0,00	1,32%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.983.683,00	26.519,34	26.519,34	0,00	1,34%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	25.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2026					
TITOLI	BILANCIO 2026 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c- b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	332.502,00	21.923,19	21.923,19	0,00	6,59%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.554.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	96.400,00	4.596,15	4.596,15	0,00	4,77%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	25.330,00	17,81	17,81	0,00	0,07%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	2.009.013,00	26.537,15	26.537,15	0,00	1,32%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.983.683,00	26.519,34	26.519,34	0,00	1,34%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	25.330,00	17,81	17,81	0,00	0,07%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2024 - euro 10.959,65 pari allo 0,5661 % delle spese correnti;

anno 2025 - euro 0,00;

anno 2026 - euro 0,00;

rientra per il 2024 nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Il Revisore richiede di procedere all'inserimento del fondo di riserva per il 2025/2026 al più tardi in sede di ulteriore variazione di Bilancio.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Ente non *ha provveduto* a stanziare nel bilancio 2024-2026 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali, come da prospetto che segue:

FONDO	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri capitale	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il Revisore, raccomanda di valutare una integrazione dell'accantonamento fondo contenzioso anche per non pregiudicare gli equilibri di bilancio nell'ipotesi di eventuali rischi di soccombenza e per la copertura dei debiti fuori bilancio.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno: 2022
Fondo rischi contenzioso	6.175,09
Fondo oneri futuri	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Altri fondi (Indennità fine mandato Sindaco)	2.261,18
Fondo Rinnovi Contrattuali	0,00
.....	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (*non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali*).

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Ente non ha stanziato per il triennio 2024/2026 risorse a titolo di fondo garanzia per debiti commerciali.

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*
- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

L'Ente al 31.12.2023 rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'Ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nella missione 20, programma 3 non ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali.

L'accantonamento al *Fondo di garanzia debiti commerciali*, deve pertanto essere determinato facendo riferimento unicamente al Tempo medio ponderato di ritardo della Piattaforma dei Crediti Commerciali, che per l'anno 2023 risulta calcolato in -16 giorni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* nel corso dell'esercizio 2022:

- pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D.Lgs.33/2013.

- trasmesso alla Piattaforma elettronica l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2021 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2024-2026 l'ente non prevede di esternalizzare servizi aggiuntivi.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2022.

Le società partecipate (Abbanoa ed Egas) nell'ultimo bilancio approvato non hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all'art. 2447 del codice civile e/o all'art. 2482-ter del codice civile.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/03/2021 l'Ente ha approvato l'atto costitutivo e lo statuto della "Fondazione Sardegna Isola del Romanico" di cui ad oggi costituisce socio fondatore.

Si riporta l'Elenco aggiornato al 31 dicembre 2023 degli Enti ed Organismi Partecipati e delle partecipazioni possedute:

Codice fiscale società	Denominazione	% Quota partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata ex D.Lgs. 175/2016	Holding pura
2865400929	EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	0,0006371%	Servizio idrico integrato della Sardegna	NO	NO	NO	NO
02934390929	Abbanoa SpA.	0,0224527%	Centrale di committenza	NO	SI	NO	NO
90054350955	Associazione "Gal Terre de Ollia"	0,02%	Programmi di sviluppo locale	NO	NO	NO	NO
90059440959	Fondazione "Sardegna isola del romanico"	1,42857%	Attività di Organizzazioni con fini Culturali e ricreativi	NO	NO	NO	NO

Accantonamento a copertura di perdite

Il Comune detiene una partecipazione nella società denominata GAL Terre Shardana dichiarata fallita in data 19/03/2015. In merito alle passività potenziali per società partecipate si rende necessario effettuare una verifica circa la situazione liquidatoria del Gal Terre Shardana posto in fallimento, fino al 2015, con la necessità di richiedere la documentazione necessaria (perdita al 2014 € - 542.650,00 al fine di valutare compiutamente eventuali ulteriori rischi e la costituzione dell'accantonamento per fondo rischi passività potenziali.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto nei termini, in data 29/12/2023, con proprio provvedimento motivato del C.C. n. 36, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Dovrà inoltre essere inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in tempi brevi.

Garanzie rilasciate

Non si rilevano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2023, 2024 e 2025 sono finanziate come segue:

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2024 ad euro 181.478,40;
- per il 2025 ad euro 101.000.00;
- per il 2026 ad euro 101.000.00.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non ha programmato nuove opere e le opere di importo inferiore ai 150.000,00 Euro non sono state nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione per l'esercizio 2024 delle spese in conto capitale non corrisponde con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.

Ogni intervento ha un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione. Tuttavia è necessario che ciascun cronoprogramma sia puntualmente e tempestivamente aggiornato in modo da consentire al Servizio Finanziario di effettuare le variazioni del Fondo pluriennale vincolato in corso d'anno.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione non è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non risultano programmati per gli anni 2024-2026 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie)

L'ente inoltre non intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL e rispetterebbe, in caso di attivazione di mutui, le condizioni poste dall'art. 203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

Il Comune di Zeddiani non ha in corso nessuna forma di indebitamento e per il triennio 2024/2026 non ha previsto l'accensione di mutui.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente *non ha* prestato garanzie principali e sussidiarie e pertanto non risulta alcun accantonamento.

PNRR

Il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione dovrebbe prevedere e riportare l'insieme di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (*PNRR nativi*) nonché altri afferenti a progetti in essere, relativi a linee di finanziamento previste da disposizioni di legge già in vigore e confluite nel Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (*PNRR non nativi*), ed inoltre ulteriori interventi finanziati dal Fondo complementare istituito con il Decreto-legge n.59 del 6 maggio 2021 (Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR – *PNIC*).

Nel DUP non risultano riportati nessuno degli interventi finanziati dai Fondi PNRR.

Il Revisore rileva l'opportunità che nel DUP sia prevista una sezione dedicata al PNRR e che tutti i documenti di programmazione siano coerenti con l'evoluzione dei progetti finanziati dal PNRR.

Per tali finanziamenti il Comune dovrà assumere tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha potenziato il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che il sistema dei controlli interni dell'Ente non è adeguato individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR.

Al fine della corretta gestione dei suddetti finanziamenti, l'Ente ha predisposto appositi capitoli all'interno del Piano Esecutivo di Gestione (ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.M. 11 ottobre

2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere come di seguito riepilogati:

Intervento	Interventi attivati/ da attivare	Missione	Componente	Linea d'intervento	Importo
MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE* TERRITORIO COMUNALE* N. 9 SERVIZI DA MIGRARE	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	1	I. 1.2	47.427,00
PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)* TERRITORIO COMUNALE* NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI (CON PAGAMENTO)	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	1	I. 1.4.	23.147,00
MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO – CITIZEN EXPERIENCE* VIA ROMA 103* IL SERVIZIO RIGUARDA SIA IL SITO COMUNALE CHE I SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	1	1	I. 1.4.	79.922,00
IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE* VIA VARIE* EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2022	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	2	4	I. 2.2	50.000,00
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA URBANA ED EXTRAURBANA (FINANZIAMENTO EX LEGGE N.160 DEL 27/12/2019 ART.29- 37 – ANNUALITÀ 2023)* VIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE NON OGGETTO DI INTERVENTI PRECEDENTI NEGLI ANNI 2021 E 2022* SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PLAFONIERE LED AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	2	4	I. 2.2	50.000,00
PALESTRA COMUNALE – STRUTTURA COPERTA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA* VIA IV NOVEMBRE* LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PALESTRA COMUNALE (STRUTTURA COPERTA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA)	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	2	4	I. 2.2	50.000,00
PONTICELLI LUNGO LA VIABILITÀ RURALE IN LOCALITÀ ISCA NOA E SAIPPA* LOCALITÀ ISCA NOA E SAIPPA* MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PONTICELLI LUNGO LA VIABILITÀ RURALE IN LOCALITÀ ISCA NOA E SAIPPA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	2	4	I. 2.2	150.000,00
STRADA COMUNALE CIRCONDARIALE E DI CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO* STRADA COMUNALE CIRCONDARIALE IN LOCALITÀ ISCA NOA* MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BITUMATURA DELLA STRADA CIRCONDARIALE E DI CIRCONVALLAZIONE DELL'ABITATO IN LOCALITÀ S'ISCA NOA	Interventi finanziati con risorse di cui l'Ente è già destinatario	2	4	I. 2.2	150.000,00

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione ad integrazione di quanto esposto e delle verifiche effettuate nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle previsioni definitive 2023-2025;
 - di eventuali reimputazioni di entrata;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 - del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
 - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali. In merito si richiede una valutazione puntuale degli eventuali rischi al fine di scongiurare potenziali squilibri di bilancio derivanti dalla mancata previsione di idonei accantonamenti per copertura debiti fuori bilancio.

Si propone inoltre una verifica dell'andamento durante l'esercizio delle entrate per recupero evasione tributaria, Imu, e Tari, fondo di solidarietà, sanzioni per codice della strada, contributo per rilascio permesso di costruire, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso di rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere gli equilibri del Bilancio.

Il Revisore raccomanda all'Ente di adeguare le proprie previsioni di entrata non appena l'Unione dei Comuni Montiferru e Alto Campidano comunicherà il proprio PEF 2023, ponendo in essere, qualora dovessero essere necessarie, le misure di cui all'art. 193 TUEL.

Si invita inoltre l'Ente alla puntuale determinazione del FPV al più tardi in sede di riaccertamento ordinario dei residui e alla conseguente variazione del Bilancio di previsione.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

La previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti deve essere conforme, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Affinchè la previsione di spesa per investimenti sia coerente con il programma amministrativo, il DUP, e il piano triennale dei lavori pubblici risulta fondamentale il cronoprogramma dei Sal e degli obiettivi del PNRR, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi finanziamenti.

Il Revisore raccomanda di subordinare le spese per investimento alla effettiva disponibilità dei mezzi di finanziamento. Si raccomanda, inoltre, la corretta e sollecita determinazione del FPV, coerentemente con la verifica dei crono programmi e la reimputazione sulla base dell'esigibilità, al più tardi in sede di riaccertamento ordinario dei residui e la conseguente variazione del Bilancio di previsione, data la necessità che il FPV di entrata sia valorizzato nel triennio per la parte in conto capitale.

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2024-2026, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

Se ne raccomanda tuttavia il costante monitoraggio nel corso della gestione.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate e conseguentemente adeguate con successiva variazione in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge, al più tardi in sede di riaccertamento ordinario dei residui. Dovranno essere verificate anche in sede di salvaguardia degli equilibri.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Il Revisore accerta che l'Ente ha preliminarmente effettuato un invio "provvisorio", *con esito positivo*, alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal Responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, ed esterna e la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha verificato che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 è stato predisposto secondo lo schema dettato al Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011) e che i contenuti di natura finanziaria ed economico-patrimoniale sono coerenti, congrui e attendibili con riguardo alle previsioni del bilancio di previsione 2024/2026;

e, fatto salvo quanto esposto e rilevato, esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2024-2026, sul D.U.P. 2024/2026 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

f.to Maria Rosina Brisi